

Imposta bollo assolta
mediante

(specificare la modalità e
gli estremi del pagamento
virtuale o i codici dei
contrassegni)

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DI

Servizi di Architettura ed Ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali) per la realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano) - C.I.G: 98996319EE - C.U.P. I45F21001490001

Con la presente scrittura, da valere ai sensi di legge, in data 23.12.2023, presso la sede della ASL CN1, sita in Via Boggio, 12 Cuneo (CN), si sono costituiti:

DA UNA PARTE:

il dott. Giuseppe GUERRA, nato a Vicenza (VI), il 06/06/1960, (C.F. GRRGPP60H06L840Q) che dichiara di intervenire, come effettivamente interviene in questo atto, quale Direttore Generale della ASL CN1, (C.F., P. IVA 01128930045) e quindi esclusivamente in nome, nell’interesse e per conto dell’Amministrazione predetta, di seguito denominato indistintamente “AMMINISTRAZIONE O AZIENDA”;

DA UNA PARTE:

l’ing. MELOTTO Alessandro, nato a Lonigo (VI) il 11/11/1970, (C.F. MLTLSN70S11E682L) in qualità di procuratore speciale (giusta procura Notaio Maura Vitiello in Roma nr. Repertorio 3083) in rappresentanza della società "STUDIO ALTIERI SPA", con sede in Thiene (VI), Via Guardino Colleoni n. 56/58, capitale sociale di Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 03100790249, R.E.A. di Vicenza n. 298855, la quale agisce quale mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo, di seguito denominata semplicemente “Affidatario”, costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del D.Lgs n. 50 del 2016 (nel seguito anche «Codice dei contratti»), con atto di mandato rogato dal notaio Giuseppe Aloisi, rep. 3749 Raccolta n. 3118, in data 14 dicembre 2023, registrato a Milano DP I 14 dicembre 2023 al n. 95728 serie 1T, in solido con i seguenti mandanti:

- "ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L.", con sede in Padova, Via Lisbona n. 28/a, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 03539250286, R.E.A. di Padova n. 318524;
- "PLANETA Studio Associato" con sede in Chivasso (TO), Via Cerello n. 21, Partita I.V.A. 09871910015;
- Arch. Dott.ssa Monica BOTTA nata a Novara il 5 febbraio 1975, residente in Bellinzago Novarese (NO), Via Luigi Galvani n. 10, codice fiscale BTT MNC 75B45 F952M, Partita I.V.A. 05419260483,
- Società "DEERNS ITALIA S.P.A.", con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, capitale sociale di Euro 270.000,00 (duecentosettantamila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 04703770158, R.E.A. di Milano n. 1032162,
- "TRTINGEGNERIA S.R.L.", con sede in Milano, Via Rutilia n. 10/8, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi al numero, codice fiscale e partita I.V.A. 10988220967, R.E.A. di Milano n. 2570950

Premesso che:

- a) con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea in data 30.06.2023 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quinta serie speciale, n.72, in data 26.06.2023, è stata indetta la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto disciplinare di incarico (nel seguito semplicemente «Contratto») e premesso che è qui richiamata tutta la documentazione connessa, presupposta e conseguente, nonché l'offerta tecnica ed economica dell'affidatario;
- b) in data 31.08.2023 hanno avuto avvio le operazioni di gara con procedura aperta per l'appalto dei servizi di architettura ed ingegneria inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali) per la realizzazione del Nuovo Ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano) - (CIG_98996319EE), per l'affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto e che, in esito a tale procedura, è risultato vincitore l'Affidatario sopra generalizzato;
- c) in capo all'Affidatario è stata accertata la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- d) che con Determina dirigenziale 0002009 del 24.10.2023 è stata disposta l'aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici di cui al presente Contratto sulla base dell'offerta presentata che, sebbene non allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che l'aggiudicazione è avvenuta con un ribasso del 44,18% (Quarantaquattro euro e diciotto centesimi ogni cento) sul valore posto a base di gara;

- f) che dal 01.07.2023 sono entrati in vigore i disposti del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. nr.36 del 31.03.2023 (successivamente “Nuovo Codice”).

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell’incarico

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come individuati all’articolo 2 del presente Contratto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs n. 50 del 2016, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del D.Lgs n. 81 del 2008.
2. Anche ai fini dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
 - a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento: I45F21001490001
 - b) il Codice identificativo della gara (CIG): 98996319EE

Art. 2 Individuazione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono nella redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione definitiva ed esecutiva (opzionali), e nella redazione della relazione geologica, delle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e nell’espletamento di tutte le prestazioni accessorie oltre le opzioni per la realizzazione del nuovo ospedale unico del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano), previo adeguamento/integrazione:
 - alle sopravvenute norme e disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l’oggetto dell’incarico e/o necessarie ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dall’ordinamento in relazione allo specifico intervento o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sullo stesso progetto;
 - alle prescrizioni della Conferenza di Servizi.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo ma minimo delle attività da svolgere:

FASE DI PROGETTAZIONE/CSP:

- A. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO (PFTE) elaborati ai sensi dell’art. 23 c. 5- 5bis e 6 del codice e artt. dal 14 al 23 del DPR n.207/2010;
- B. PROGETTAZIONE DEFINITIVA (opzionale): elaborati ai sensi dell’art. 23 c. 7 del codice e artt. dal 24 al 32 del DPR n.207/2010;
- C. PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale): elaborati ai sensi dell’art. 23 c.8 del codice e artt. dal 33 al 43 del DPR n.207/2010;
- D. PROGETTO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (opzionale) (elaborati ai sensi dell’art. 91 e 100 e nell’ALLEGATO XV del D.Lgs 81/08.

2. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 che prevede, all'art. 41, due soli livelli di progettazione (il PFTE, che incorpora il progetto preliminare e quello definitivo ex art. 23 del D.lgs. 50/2016, e il Progetto esecutivo) e in virtù della disposizione di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara, in sede di esercizio dell'opzione relativa all'affidamento del Progetto definitivo, le prestazioni oggetto delle fasi A, B e D verranno ridefinite ed accorpate in un unico livello di progettazione (PFTE in conformità al citato art. 41), con conseguente rideterminazione del corrispettivo secondo quanto stabilito al sopracitato paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara e come determinato dall'Allegato I.13 del Nuovo Codice dei Contratti.
Tali sopraggiunte modifiche saranno normate in un apposito **Addendum** al presente Contratto principale.
3. A salvaguardia della qualità della progettazione, nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 del Codice dei contratti, commi 4 e 8, sono ricompresi gli adempimenti tecnici propedeutici e funzionali all'aggiornamento, integrazione e predisposizione degli elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto indispensabile, ancorché non specificato, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, ove necessari o prescritti dall'ordinamento vigente.
4. Le prestazioni comprendono altresì, remunerate integralmente all'interno del corrispettivo di cui all'articolo 4, le seguenti prestazioni specialistiche:
 - a) di natura geologica, compresa la relazione geologica e le indagini geognostiche da programmare, dirigere ed espletare a proprio carico;
 - c) di natura paesaggistica di competenza degli architetti;
 - d) di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali;
 - e) di natura archeologica di competenza degli archeologi;
 - f) le prestazioni tecniche e operative, anche invasive.
5. In funzione della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi, per quanto eventualmente non sia già disponibile, sulla base di un adeguato rilievo plano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.
6. Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimenti economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, al ricalcolo dei corrispettivi economici verrà dunque applicata la percentuale di sconto offerta in sede di gara (44,18%).

7. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti e in particolare al Codice dei contratti e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR n. 207/2010 (nel seguito anche "Regolamento"), per le parti non abrogate, alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (nel seguito NTC 2018) e relativa circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7, al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare gli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.
8. Nelle prestazioni professionali e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi alla pianificazione ed esecuzione delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali alla stessa, ovvero:

- indagini, sondaggi, rilievi topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone, apparati MMS (Mobile Mapping Systems), rilievi LiDAR da piattaforma aerea, misurazioni e picchettazioni, rilievi LASER SCANNER, ecc..;
- le indagini geognostiche e le prove di laboratorio comprendenti i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa. Ferme restando la piena autonomia e la responsabilità dei professionisti (individuali o associati) nella definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.), le spese devono intendersi comprensive di tutti gli oneri per dare le indagini compiute a perfetta regola d'arte secondo le norme tecniche di riferimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle che regolano la sicurezza ed il lavoro. Le indagini geologiche e geognostiche, così come le indagini geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione, in quanto prestazioni integrate all'interno della stessa attività, rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali;
- ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque Autorità ed Ente, anche nell'ambito dell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, nonché all'acquisizione della verifica e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice. Specificatamente per questo aspetto della documentazione da acquisire, il tecnico incaricato dovrà impegnarsi a predisporre la documentazione relativa alla valutazione ambientale entro 90 giorni dall'affidamento dell'incarico.

La quantificazione di tali attività è pari a 250.000 Euro, come indicato nel "Quadro tecnico economico" dell'opera (riferimento DIP).

Relativamente alle prestazioni accessorie relative a rilievi, accertamenti e indagini, l'Affidatario ha prodotto la dichiarazione di impegno, resa ai sensi di legge, ad incaricare di tali prestazioni esecutori in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OS-20 o OS-20B ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento.

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza del D.M.17 giugno 2016 (ex Legge 2 marzo 1949, n. 143 e ss.mm.ii.), del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. L'appalto è altresì disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 76/2020 come convertito dalla Legge 120/2020, dal D.L.77 del 2021 come modificato dalla Legge n. 108/2021, dal D.M. 49/2018, dal DPR n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, dal presente Disciplinare d'incarico e dalla normativa vigente in materia.

La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economicità della manutenzione e sulla efficace gestione delle opere.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Nell'esecuzione delle attività accessorie di rilievo topografico sarà obbligo dell'Affidatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità dei propri addetti e di terzi, rimanendo stabilito che lo stesso Affidatario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortunio, sollevando conseguentemente l'Amministrazione da ogni ridetta responsabilità.

Parimenti è da ritenersi a carico dell'Affidatario ogni onere, anche amministrativo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ricerche anagrafiche presso le competenti ripartizioni demografiche comunali, l'espletamento delle formalità nei confronti dei proprietari pubblici e privati) finalizzato all'ottenimento (anche ai sensi dell'Art. 15 del Dpr 327/2001) delle eventuali autorizzazioni e/o permessi propedeutici all'accesso nei beni di soggetti terzi, siano essi pubblici o privati, nonché tutti gli altri oneri eventualmente conseguenti alle ridette autorizzazioni e/o permessi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli indennizzi e/o ristori discendenti dall'eseguito accesso); dovranno a tal scopo ritenersi ugualmente inclusi tutti gli oneri e/o adempimenti comunque correlati all'ottenimento, da parte delle Autorità competenti, degli eventuali provvedimenti di sgombero degli automezzi in parcheggio nonché

dei divieti di transito sulle strade oggetto di indagini. L'amministrazione presterà la propria collaborazione per agevolare l'Affidatario nei rapporti con i soggetti pubblici e privati coinvolti negli adempimenti delle pratiche in essere.

L'Affidatario si obbliga a tenere sollevata la Stazione Appaltante per danni arrecati a terzi, anche da propri operai o prestatori d'opera, ed il loro ammontare sarà defalcato dall'importo convenuto per l'affidamento delle attività di che trattasi, qualora la Stazione Appaltante fosse costretta al loro pagamento.

Art. 3 Obblighi

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale all'Affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nell'Affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dall'Affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la responsabilità per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidata al seguente professionista (persona fisica): Ing. Alessando Melotto dello Studio Altieri, quale soggetto che agisce in nome e per conto dell'Affidatario, in tutte le fasi del servizio.
4. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. E' onere dell'Affidatario far presente all'Amministrazione committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'appalto, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
5. L'Affidatario, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. L'Affidatario è tenuto ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

6. L'Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare alle riunioni collegiali o pubbliche (ad es. conferenze di servizi) indette dall'Amministrazione committente o da qualunque pubblica amministrazione per l'illustrazione del corso o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione. E' altresì tenuto ad assicurare la partecipazione agli incontri periodici di coordinamento ai fini della verifica del progetto propedeutica alle procedure di validazione ed approvazione dello stesso. Ove non espressamente richiesta la presenza fisica agli incontri di cui al presente comma, la partecipazione è contemplata anche in modalità da remoto.

Art. 4 Determinazione e modalità di erogazione dei corrispettivi

1. L'importo presunto del corrispettivo per il servizio di cui alla FASE A. "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO (PFTE)" di cui all'art. 2, comma 1, a fronte dell'applicazione dello sconto offerto (44,18%) è di € 1.172.958,89, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.

Come da documentazione di gara, l'Amministrazione potrà esercitare le seguenti opzioni per gli importi indicati a fianco di ognuna di esse (risultanti dall'applicazione della percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara):

FASE B. PROGETTAZIONE DEFINITIVA (opzionale):

importo € 2.731.564,40, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.

FASE C. PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale):

importo € 1.219.758,18, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.

FASE D. PROGETTO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (opzionale)

importo € 376.487,71, oltre oneri previdenziali ed I.V.A.

Ai sensi del paragrafo 3.2, allorquando si procederà all'esercizio delle opzioni relative alla progettazione definitiva (FASE B) e alla redazione della relazione di coordinamento per la sicurezza (FASE D), i corrispettivi per le fasi A, B e D verranno rideterminati in relazione alle prestazioni previste dall'art. 41, comma 6, del D. Lg.vo 36/2023 (PFTE), applicando alle tariffe di riferimento la percentuale di sconto offerta in gara, scomputando le prestazioni non più previste o confluite in altre fasi.

2. I corrispettivi presunti sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, lavori pari a euro 143.820.000,00.
3. Eventuali ricalcoli riconducibili a prestazioni aggiuntive e/o alle opere progettate, che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, saranno compensate con corrispettivi determinati in applicazione del DM 17/06/2016, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, all'interno della relativa fase progettuale, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. L’Affidatario ha valutato che gli importi di cui al comma 1 del presente articolo unitamente all’articolo 2 comma 8 sono sufficienti, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire anche tutte le indagini necessarie per effettuare, in modo integrato, la progettazione geotecnica ai sensi delle NTC 2018, nonché gli approfondimenti connessi alle verifiche di compatibilità idraulica dell’opera e delle infrastrutture eventualmente interferenti con la rete idrografica oggetto della progettualità di cui al presente Contratto.
5. L’Affidatario ha valutato che non sono rilevabili, con la normale diligenza, incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione progettuale disponibile e posta a base per la definizione del corrispettivo.
6. Ciascuna società in RTP provvederà ad emettere le proprie fatture per le quote di propria competenza che saranno comunicate dalla capogruppo sulla base delle quote di esecuzione per le attività effettivamente svolte.
7. Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell’Amministrazione, mediante bonifico sul conto corrente bancario di ciascuna società in RTP per le quote di loro competenza, per ciascun livello progettuale, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

FASE A	ACCONTO	CONDIZIONE
I	100 %	Alla consegna del progetto
FASI B, C, D	ACCONTO	CONDIZIONE
I	20 %	Alla consegna del progetto
II	80 % (saldo)	A seguito di verifica positiva ex art.26
Codice		dei contratti e approvazione del progetto

8. E’ prevista la possibilità di erogare una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previo rilascio di idonee garanzie, tale anticipazione verrà dedotta dagli importi dei singoli stati d’avanzamento delle attività ai sensi di Legge.
9. In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva di ampliare le stesse, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere:
 - c) nel limite del 50% (cinquanta per cento) del contratto iniziale ai sensi del comma 7 del medesimo Codice e ss.mm.,
 - e) e nel limite del 20% (venti per cento) del contratto iniziale,
10. L’Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione

per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

Art. 5 Durata dell'incarico e termini

1. L'incarico decorre dalla comunicazione ufficiale di "Avvio del servizio di progettazione" tramite PEC inviata dall'Amministrazione all'Aggiudicatario.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2 sono determinati come segue:

Progetto di fattibilità tecnico-economico	30 giugno 2024
Progetto definitivo	31 dicembre 2025
Progetto esecutivo	31 marzo 2027
3. I termini previsti per la progettazione comprendono anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto.
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo dell'Affidatario che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 360 (trecentosessanta) giorni, l'Affidatario può chiedere di recedere dal contratto; la sospensione e il recesso ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore dell'Affidatario.
6. Il fascicolo di progetto verrà sottoposto al processo autorizzativo con Conferenza di Servizi. Al termine della Conferenza di Servizi decisoria, l'Affidatario dovrà recepire le eventuali modifiche redigendo a sua cura e spesa le revisioni degli elaborati progettuali entro un termine non superiore ai 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, a meno di specifica diversa valutazione da parte del RUP, e comunque compatibilmente con i termini per l'espletamento delle prestazioni indicati al comma 2.
7. Il fascicolo di progetto verrà sottoposto al processo di verifica di cui all'art. 26 del Codice dei contratti; successivamente, in caso di prescrizioni, l'Affidatario dovrà procedere alle revisioni degli elaborati progettuali, a sua cura e spesa, entro un termine non superiore ai 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, a meno di specifica diversa valutazione da parte del RUP, e comunque compatibilmente con i termini per lo svolgimento dell'attività di verifica, sotto indicati:

Progetto definitivo	31 dicembre 2025
Progetto esecutivo	31 marzo 2027

Art. 6 Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)

1. La progettazione del PFTE deve avvenire coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, commi 5, 5bis e 6, del Codice dei contratti, e dagli articoli da 17 a 23 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal presente Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice dei contratti.
2. La progettazione del PFTE deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento di indirizzo alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali. Il PFTE stabilisce i profili e le caratteristiche più significativi degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento.
3. La progettazione del PFTE deve altresì determinare il calcolo sommario della spesa effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.
4. La progettazione del PFTE deve definire il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, comprendente, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.
5. L'Affidatario si impegna ed obbliga a partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro o un suo delegato qualificato, come indicata all'articolo 3, comma 3 del presente contratto.

Art. 7 Progettazione definitiva (opzionale)

1. La progettazione definitiva deve avvenire coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, e dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice dei contratti.

2. La progettazione definitiva deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sul progetto o stabiliti dall'Amministrazione committente.
3. La progettazione definitiva deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'opera attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 11, comma 1, del presente contratto nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico- economiche o temporali per l'esecuzione dei lavori.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
 - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del D.Lgs n. 42 del 2004, ove richiesta;
 - b) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima, ove richiesta;
 - c) autorizzazioni in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e DPR 357/1997 ss.mm.ii. (VIA/VAS/VINCA), ove richiesta;
 - d) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del D.Lgs n. 42 del 2004, ove richiesta;
 - e) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera l), del DPR n.380 del 2001, di natura sismica di cui all'articolo 93 del DPR n. 380 del 2001, di natura forestale se previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile, ove richieste;
 - f) parere di competenza dell'Autorità Distrettuale di Bacino, ove richiesto;
 - g) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle strade (statali, regionali e provinciali) o della rete ferroviaria, ove richieste;
 - h) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle reti tecnologiche (fognature, reti elettriche e telefoniche sia sotterranee che aeree ecc.), ove richieste;
 - i) autorizzazioni in ambito strutturale ai sensi del Dpr. n. 380/2001 ed NTC DM 17/01/2018, ove richieste.
5. La relazione geologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, quale attività esclusiva non subappaltabile, sarà redatta dal geologo individuato dall'Affidatario in fase di gara, dott. Gabriella Pogliano.
6. L'Affidatario si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione del progetto, a fornire ogni

chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro, come indicata all'articolo 3, comma 3 del presente contratto.

Art. 8 Progettazione esecutiva (opzionale)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del DPR n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice dei contratti.
2. La progettazione esecutiva deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire l'accorpamento della progettazione definitiva di cui all'articolo precedente e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:
 - a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
 - b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omissivo, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.
4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui al comma 4 dell'articolo precedente, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissioni dei predetti atti di assenso o ai fini della verifica/validazione del progetto.

Art. 9 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (opzionale)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
 - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs n. 81 del 2008;
 - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto, in conformità all'allegato XVI del medesimo decreto.
2. L'Affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs n. 81 del 2008, individuato in fase di gara, Geom. Moreno Gazzetto.

Art. 10 Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione

1. L'Affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione delle attività sperimentali propedeutiche alle stesse sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
 - a) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica della progettualità da parte degli incaricati della verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
 - b) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
 - c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;
 - d) la collaborazione con il RUP nella redazione delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, formulati dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;
 - e) la collaborazione con il RUP nella valutazione di:
 - eventuali proposte di modifiche e varianti progettuali che dovessero intervenire nella fase esecutiva;
 - in relazione ad eventuali riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste fino a un massimo di trenta (30) giorni dall'affidamento del Contratto al nuovo soggetto incaricato di svolgere le successive fasi dell'opera.

3. L'Affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, in fase sia di predisposizione sia di revisione, tutte le modifiche ed integrazioni:
 - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
 - b) rese necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione, in tal caso l'adeguamento del corrispettivo sarà determinato secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi contrattuali, tenuto conto del ribasso unico offerto e in proporzione all'entità delle modifiche.
4. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

Art. 11 Prestazioni specialistiche incluse nella progettazione

1. Sono incluse nella progettazione le:
 - a) prestazioni di natura paesaggistico-ambientale di competenza degli architetti relative all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento, alla modellazione, alla compatibilità paesaggistica e alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intervento.
 - b) prestazioni di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali, per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente agrario e forestale, delle colture in atto, del suolo arborato o comunque interessato dalla vegetazione.
 - c) prestazioni di natura archeologica di competenza degli archeologi, con relativi accertamenti dell'interesse o del mancato interesse archeologico, con i rapporti con gli uffici periferici del Ministero della Cultura competenti in materia di archeologia e ai relativi adempimenti imposti da questi ultimi.
2. Le prestazioni incluse nella progettazione comprendono altresì, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutti i rilievi in sito, le prove e le indagini, anche di natura invasiva, e ogni altro adempimento necessario:
 - a) per la redazione di tutte le relazioni specialistiche integranti la progettazione, comprese le relazioni geologica, idrogeologica, idraulica, geomorfologica, geotecnica;
 - b) per l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

Art. 12 Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 del DPR n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, l'Affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario OOPP Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023)- *edizione 2023, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e delle "Linee Guida per la determinazione dei prezzari regionali", approvate con Decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, e le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento.

La progettazione dovrà essere sviluppata tenendo conto del budget di spesa disponibile che potrà essere modificato solo dalla Committente. L'Affidatario dovrà trovare soluzioni tecniche adeguate al budget previsto dall'Amministrazione per i lavori.

Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, l'Affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016, la progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con D.M.10 aprile 2010 e ss.mm.
3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica dell'Ente Affidatario. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2, possono essere omessi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previo assenso del RUP.

Art. 13 Proprietà legale degli atti progettuali

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dall'Ente Affidatario, l'Amministrazione committente – una volta saldate tutte le relative competenze - diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice Civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza

il consenso dell’Affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto.

3. In Capo all’Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione all’Affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei nominativi dell’Affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d’opera che potranno recare l’indicazione dell’Affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.
4. L’Amministrazione committente si impegna a rilasciare il Certificato di Buona Esecuzione a conclusione con esito positivo dello svolgimento delle prestazioni svolte dall’Affidatario, per ogni fase progettuale.
5. A seguito di ciò l’Amministrazione committente autorizzerà lo svincolo della Cauzione definitiva.

Art. 14 Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali

1. L’Affidatario deve produrre all’Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Una eventuale copia su supporto cartaceo dovrà essere consegnata tempestivamente, qualora espressamente richiesta.
2. La documentazione prodotta dall’Affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista.

Art. 15 Subappalto

1. Ai sensi dell’articolo 31, co. 8, del Codice dei contratti, l’Affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Pertanto, per le attività non subappaltabili rientranti nell’appalto, ciascuno dei professionisti indicati dall’operatore economico deve avere un rapporto stabile con il concorrente quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione

coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 263/2016.

Queste ultime modalità sono ammesse anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

2. Il progettista può affidare a terzi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
3. L'Aggiudicatario ha indicato nel DGUE (parte II, Sezione D) le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.
5. Per ogni altro aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 16 Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera:

1. L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività del Servizio, sollevando la Stazione appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti, o emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dello stesso.

Art. 17 Assicurazioni del progettista

L'Amministrazione da atto che tutti i soggetti costituenti il Raggruppamento temporaneo di Professionisti cui è affidato l'incarico di cui al presente Contratto hanno trasmesso le proprie

polizze di responsabilità civile professionale e RCT/RCO a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 18 Garanzia definitiva

L'Affidatario si impegna all'emissione, prima della data di avvio dell'attività, della cauzione definitiva relativa all'importo contrattualizzato secondo quanto disposto dall'Art. 2 comma 2.

Art. 19 Penali

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento saranno calcolate come previsto all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, l'Amministrazione committente attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'Affidatario.

Art. 20 Risoluzione e recesso

1. Ai sensi dell'art.108 del Codice dei Contratti è facoltà dell'Amministrazione committente, per motivate ragioni, risolvere il contratto dandone preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima, con PEC.
2. Tra gli inadempimenti che determinano la risoluzione del contratto vi è la mancata partecipazione dell'Affidatario agli incontri programmati o convocati dal Committente e il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5, commi 2 e 7.
3. Ai sensi dell'art.109 comma 1 del Codice dei Contratti la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio commisurate all'attività svolta, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato in base al comma 2 del medesimo articolo. È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.
4. Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti *ope legis*, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela e del patto di integrità o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii.
5. La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino il rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto

medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

Art. 21 Riservatezza, coordinamento, astensione

1. L'Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 40 e 53 del D.Lgs n. 50 del 2016.
2. L'Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
4. L'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Art. 22 Spese a carico dell'appaltatore

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario in misura proporzionale all'importo a base di gara e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto, composto da totali n. 23 (ventitre) pagine, è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Giuseppe Guerra ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Ing. MELOTTO Alessandro ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Affidatario dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:

Art. 2 Individuazione delle prestazioni

Art. 4 Determinazione e modalità di erogazione dei corrispettivi

Art. 5 Durata dell'incarico e termini

Art. 10 Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione

Art. 13 Proprietà legale degli atti progettuali

Art. 15 Subappalto

Art. 19 Penali

Art. 20 Risoluzione e recesso

Art. 21 Riservatezza, coordinamento, astensione

Art. 22 Spese a carico dell'appaltatore

Documento sottoscritto con firma digitale dall'Ing. MELOTTO Alessandro ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.